



## Riforma CDS Primi chiarimenti sulla sospensione breve della patente

### FAI INFORMA 244/2024 – NORME AUTOTRASPORTO

La Fai di Torino informa che a seguito dell'entrata in vigore, dallo scorso 14 Dicembre, della legge 177 del 25 novembre u.s di riforma del codice della strada, sono sorti alcuni dubbi legati soprattutto al nuovo istituto della sospensione breve della patente previsto dal nuovo art.218 ter del c.d.s.

Con questa nota proviamo a rispondere a questi primi dubbi fermo restando, in ogni caso che per avere risposte certe occorrerà attendere la circolare esplicativa del Ministero dell'Interno.

Tuttavia, prima di fornire alcune indicazioni utili, ci sembra opportuno ricordare il funzionamento della sospensione breve:

- Essa scatta quando, a seguito della contestazione immediata (quindi, effettuata su strada dall'operatore di polizia) di una delle 15 violazioni elencate all'art 218 ter che già comportavano – prima delle nuove regole – la sottrazione dei punti dal titolo di guida, il punteggio scenda sotto i 20 punti. In tal caso, la durata della sospensione breve è pari a:
  - **7 gg** se, al momento dell'accertamento, il punteggio della patente fosse inferiore a 20 punti ma pari ad almeno 10 punti;
  - **15 gg** se, sempre al momento dell'accertamento, il punteggio sulla patente fosse inferiore a 10 punti.

La durata della sospensione è raddoppiata se il conducente ha causato un incidente stradale.

- La sospensione breve (che, ripetiamo, NON è applicabile in caso di contestazione differita dell'illecito, ma presuppone la contestazione immediata) NON ha bisogno di un provvedimento formale da parte del Prefetto. Di conseguenza:
  - la patente viene subito ritirata dall'agente di Polizia e, per tutto il periodo di durata della misura, è conservata presso l'ufficio o comando di polizia che ha eseguito l'accertamento.
  - Al conducente viene rilasciato un permesso provvisorio di guida per il periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall'interessato;
  - Al termine della sospensione, la patente viene restituita all'interessato o a un suo delegato.

Ricordati gli aspetti operativi della nuova disciplina, la scrivente intende chiarire quanto segue:

- I titolari di patente di guida possono conoscere in tempo reale di quanti punti dispongono sulle rispettive abilitazioni, accedendo al sito internet de [“il portale dell’automobilista”](#) previa autenticazione (per le persone fisiche, è necessario avere lo SPID) o, in alternativa, chiamando il servizio automatico al n. [0645775962](#) disponibile H24 – 7 giorni su 7, al costo di una telefonata urbana.
- La normativa sulla sospensione breve non ha carattere retroattivo. Per cui chi, ad oggi, possiede già un punteggio inferiore ai 20 punti può continuare a guidare e, eventualmente, incorrerà nella sospensione breve solo nel momento in cui gli venisse contestata in via immediata, su strada, una o più delle 15 violazioni che comportano questa misura.
- Tra queste 15 violazioni, una è di stretto interesse per l’autotrasporto e si riferisce a violazioni gravi della normativa sui tempi di guida e di riposo ai sensi dell’art. 174 c.d.s. Più precisamente, si tratta del superamento dei periodi di guida stabiliti di oltre il 20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida ovvero minimo del tempo di riposo (articolo 174, comma 6); mancato rispetto per oltre il 20 per cento del limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti o del limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti (articolo 174, comma 7, terzo periodo); circolazione durante il periodo in cui al conducente sia stato intimato di non proseguire il viaggio per violazione dei periodi di guida o mancato rispetto dei periodi di riposo, giornalieri e settimanali, indipendentemente dall’entità della violazione accertata (articolo 174, comma 11).

Altra violazione rilevante per la sospensione breve che può interessare i conducenti dei mezzi pesanti è l’essersi posti alla guida del camion con un tasso alcolemico fino a 0,5 g/l e anche se abbiano causato un incidente. Ciò in quanto costoro rientrano nel novero di quei soggetti che, ai sensi dell’art. 186 bis del c.d.s sono soggetti alla tolleranza zero nell’uso di sostanze alcoliche.

- Sono soggetti alla sospensione breve della patente anche i titolari di patente estera, con lo stesso meccanismo previsto per la patente a punti (dove il punteggio è calcolato all’inverso rispetto ai titolari di patente italiana – il massimo è zero). Pertanto, per essi la sospensione ammonta a 7 gg (per punteggi compresi tra 1 e 10) e a 15 gg se il punteggio è superiore a 10.
- Attenzione all’uso, durante la marcia del mezzo, di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili e simili. In questo caso, infatti alla sospensione breve si sommerà la sospensione della patente prevista per questa infrazione come sanzione accessoria dal nuovo testo dell’art. 173, comma 3 bis,, che va da un minimo di 15 gg a un massimo di due mesi!

In ultimo, giova ricordare che su questo tema è stato accolto uno specifico ordine del giorno, derivante da emendamenti analoghi presentati sia dalla maggioranza che dall’opposizione, che apre alla possibilità di introdurre all’interno dei decreti legislativi attuativi della delega (art. 35) un trattamento differenziato per i conducenti professionisti in possesso di CQC.